

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 30/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1061 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Niccolò GRECO e della società ASD REAL CAROVIGNO, avente ad oggetto la seguente condotta:

NICCOLO' GRECO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real Carovigno, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 28.5.2023 alle ore 22.12, dopo la disputa della gara *Football Club Santeramo – Real Carovigno* giocata in pari data e valevole per i play off del Campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Puglia, a mezzo di un "post" pubblicato sul proprio profilo personale del social network "facebook" e di un successivo "commento" allo stesso "post", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro di tale incontro;

ASD REAL CAROVIGNO, per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Niccolò Greco;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Niccolò GRECO, e dal Sig. Andrea COLUCCI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD REAL CAROVIGNO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Niccolò GRECO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD REAL CAROVIGNO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione
dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia
Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina